



Ispettorato di Area Metropolitana di Genova

Ricostituzione Comitato provinciale INPS di Genova e Speciali Commissioni

IL DIRETTORE DELL'ISPettorATO DI AREA METROPOLITANA

VISTA la legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e recante norme in materia di sicurezza sociale, ed in particolare l'art. 27 della medesima legge, recante delega al Governo ad emanare norme aventi valore di legge per il riordino degli organi di amministrazione dell'INPS ed i criteri direttivi per l'attuazione della delega;

VISTI gli artt. 34 e 35 del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, recanti norme per l'attuazione del menzionato riordino, così come modificati dall'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

VISTE le circolari del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 13 del 29 agosto 1970, n. 24 del 1° dicembre 1970 e n. 31 del 14 aprile 1989 con le quali sono state impartite direttive per la ricostituzione e la composizione dei Comitati Provinciali INPS;

VISTO l'art. 7, comma 10 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha previsto la riduzione in misura non inferiore al 30% del numero dei componenti dei Comitati Provinciali INPS;

VISTA la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Segretario Generale - Divisione I, prot. n. 11/I/1996 del 9 luglio 2010, con la quale, al fine di garantire uniformità di applicazione alla disposizione di cui all'art. 7, comma 10, del precitato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010 viene precisato che, in attuazione di tali disposizioni, i componenti dei Comitati Provinciali INPS devono essere ridotti da venti a quattordici come di seguito specificato:

- n. 7 (in luogo di 11) rappresentanti dei lavoratori dipendenti, uno dei quali in rappresentanza dei dirigenti d'azienda;
- n. 2 (in luogo di 3) rappresentanti dei datori di lavoro;
- n. 2 (in luogo di 3) rappresentanti dei lavoratori autonomi;
- il Direttore della Direzione provinciale del Lavoro territorialmente competente (ora Direttore dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro/Ispettorato di Area Metropolitana);
- il Direttore della Ragioneria territorialmente competente (ora Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato);
- il Direttore della sede provinciale INPS territorialmente competente;

CONSIDERATO che i predetti rappresentanti dei lavoratori dipendenti (uno dei quali in rappresentanza dei dirigenti d'azienda), dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi sono

nominati su designazione delle rispettive organizzazioni più rappresentative operanti in Provincia;

VISTI i decreti direttoriali n. 201 del 6 ottobre 2022 e n. 208 del 30 novembre 2022 dell'allora Ispettorato Territoriale del Lavoro di Genova (oggi Ispettorato di Area Metropolitana di Genova), con i quali sono stati rispettivamente ricostituiti il Comitato Provinciale INPS di Genova e le speciali Commissioni operanti nell'ambito del medesimo Comitato per il quadriennio 2022-2026;

VISTA la nota n. 3325 del 17 febbraio 2010 con cui il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per le politiche previdenziali, interpellato in merito alla decorrenza della durata in carica dei Comitati provinciali INPS, si è espresso favorevolmente in ordine all'applicazione – per estensione analogica – dell'art. 3 del Decreto-legge 26 gennaio 1999, n. 8, convertito dalla Legge 25 marzo 1999, n. 75, considerando il quadriennio quale decorrente dalla data di effettivo insediamento dell'organismo;

CONSIDERATO l'approssimarsi della scadenza quadriennale della durata in carica dei membri dei predetti organismi;

RAVVISATA pertanto la necessità di procedere al rinnovo del Comitato Provinciale INPS nonché alla nomina dei componenti delle speciali Commissioni ivi operanti per il quadriennio 2026-2030;

VISTA la legge 10 dicembre 2014, n. 183 di delega al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro;

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 in materia di disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e di legislazione sociale, in attuazione alla legge 10 dicembre 2014, n. 183;

VISTO il D.P.C.M. 23 febbraio 2016, recante l'organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, emanato ai sensi dell'art. 5 del predetto decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149;

VISTO il D.P.R. 26 maggio 2016, n. 109 con cui è stato approvato lo Statuto dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro;

VISTO il decreto n. 49 del 27 luglio 2023 adottato dal Direttore dell'Ispettorato Nazionale del lavoro recante modifica della struttura organizzativa dell'Ispettorato Nazionale del lavoro in attuazione dell'art. 3, commi 15 e 16 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75 convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 35 comma 2 del D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639, ai fini delle nomine, il Direttore dell'Ispettorato di Area Metropolitana provvede - sulla base dei dati forniti dalla Camera di Commercio, Industria e Artigianato territorialmente competente nonché dei dati acquisiti dall'ufficio al quale il direttore medesimo è preposto - alla ripartizione dei membri in rappresentanza dei lavoratori dipendenti, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi, per i diversi settori economici, in relazione all'importanza ed al grado di sviluppo delle diverse attività produttive nella provincia, alla consistenza numerica ed al diverso indice annuo di occupazione delle forze di lavoro che vi sono impiegate;

OSSERVATO che per la corretta formulazione del giudizio sulla effettiva operatività e sul grado di rappresentatività delle organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi, in carenza di una specifica norma di legge, occorre stabilire in via preventiva i criteri di valutazione, che alla luce della giurisprudenza consolidata, sia ordinaria che

amministrativa, sono individuati nei seguenti:

- a) entità numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni;
- b) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;
- c) partecipazione alla formazione e stipulazione di contratti integrativi di lavoro provinciali ed aziendali;
- d) partecipazione alla risoluzione delle controversie individuali, plurime e collettive di lavoro;

ACQUISITI e preso atto dei dati forniti dalle organizzazioni interessate in relazione agli elementi sopra indicati ed esperito l'iter procedimentale finalizzato alla determinazione del grado di rappresentatività a livello provinciale delle organizzazioni medesime;

VISTI i dati forniti dalla locale Camera di Commercio Industria, Agricoltura ed Artigianato relativi alla distribuzione delle forze di lavoro occupate nei vari settori produttivi, nonché alle unità locali e aziendali presenti sul territorio, dai quali si evince la differenziata rilevanza dei vari settori produttivi nella provincia di Genova e l'esigenza che nell'ambito del Comitato e delle sue speciali Commissioni debba essere assicurata la rappresentanza per i settori del Terziario, Artigianato, Industria e Agricoltura;

RITENUTO, in coerenza con la vigente normativa e con i consolidati indirizzi giurisprudenziali in materia, di dover tener altresì conto, accanto al principio della maggior rappresentatività, del concorrente principio del pluralismo partecipativo degli organismi di rappresentanza dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi, da realizzarsi attraverso la più ampia partecipazione degli stessi, in armonia con il consolidato orientamento giurisprudenziale in base al quale la scelta degli esponenti delle categorie in seno ai Comitati Provinciali INPS, stante il limitato numero dei posti disponibili, deve *"contemperare la forza rappresentativa delle organizzazioni sindacali operanti sul territorio con l'esigenza di assicurare un significativo pluralismo nella partecipazione di queste ultime"* (ex plurimis, Cons. Stato, sentenza n. 845/2006);

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 34, comma 1 del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, come modificato dall'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, un posto tra i rappresentanti dei lavoratori è riservato ad un rappresentante dei dirigenti d'azienda;

RILEVATO che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle relative valutazioni comparative esperite alla stregua dei sopracitati criteri, opportunamente e singolarmente ponderati e considerando determinanti, per quanto riguarda i lavoratori autonomi, le risultanze di rappresentatività concernenti la predetta specifica categoria di lavoratori, sulla scorta dai dati forniti dalle organizzazioni sindacali e datoriali, sono state individuate come maggiormente rappresentative:

- per i lavoratori dipendenti: C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L. e C.I.D.A. (in rappresentanza dei dirigenti d'azienda);
- per i datori di lavoro: Confindustria e Confcommercio;
- per i lavoratori autonomi: Confcommercio e C.N.A.;

RILEVATO che, in virtù della disciplina vigente, delle indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e delle risultanze degli accertamenti istruttori posti in essere, l'assegnazione dei componenti di cui ai punti 1), 2) e 3) dell'art. 34, comma 1 del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dall'art. 44, comma 1 della legge 9 marzo 1989, n. 88, debba essere così determinata:

- **in rappresentanza dei lavoratori dipendenti:**
 - n. 2 rappresentanti C.G.I.L.
 - n. 2 rappresentanti C.I.S.L.
 - n. 2 rappresentanti U.I.L.
 - n. 1 rappresentante C.I.D.A. (in rappresentanza dei dirigenti d'azienda)

- **in rappresentanza dei datori di lavoro:**
 - n. 1 rappresentante Confindustria
 - n. 1 rappresentante Confcommercio
- **in rappresentanza dei lavoratori autonomi:**
 - n. 1 rappresentante Confcommercio
 - n. 1 rappresentante C.N.A.

DATO ATTO che il Comitato provinciale si compone, oltre che dai rappresentanti delle organizzazioni, anche dai membri di diritto di cui ai punti 4), 5) e 6) dell'art. 34, comma 1 del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dall'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

CONSIDERATA l'opportunità di procedere, contestualmente e nell'ambito della medesima procedura, anche alla nomina dei componenti di ciascuna delle tre speciali Commissioni del Comitato previste dall'art. 46, comma 3, della legge 9 marzo 1989, n. 88, relative rispettivamente ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, agli artigiani e agli esercenti attività commerciali, applicando i medesimi criteri di cui sopra e considerando determinanti, in relazione alla prima Commissione citata (coltivatori diretti, mezzadri e coloni), le risultanze di rappresentatività concernenti i lavoratori autonomi, in considerazione del fatto che le predette tipologie costituiscono, secondo la normativa previdenziale, una categoria di lavoratori autonomi del settore agricolo, iscritti alla gestione speciale dei lavoratori autonomi in agricoltura, nonché in considerazione degli specifici compiti delle predette Commissioni;

DATO ATTO che, ad esito dell'*iter* istruttorio sopra richiamato, l'assegnazione dei componenti delle predette Commissioni speciali debba essere così determinata:

- **Commissione speciale coltivatori diretti, mezzadri e coloni:**
 - n. 2 rappresentanti Coldiretti
 - n. 1 rappresentante C.I.A.
- **Commissione speciale artigiani:**
 - n. 2 rappresentanti C.N.A.
 - n. 1 rappresentante Confartigianato
- **Commissione speciale esercenti attività commerciali:**
 - n. 2 rappresentanti Confcommercio
 - n. 1 rappresentante Confesercenti

PRESO ATTO delle designazioni pervenute dalle organizzazioni interessate e a tal fine interpellate;

D E C R E T A

Articolo 1

È ricostituito, per il quadriennio 2026/2030, presso la sede provinciale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale di Genova, il Comitato Provinciale INPS, composto come segue:

Componenti di diritto:

- Direttore *pro tempore* dell'Ispettorato di Area Metropolitana di Genova
- Direttore *pro tempore* della Ragioneria Territoriale dello Stato di Genova
- Direttore *pro tempore* della sede provinciale INPS di Genova

Rappresentanti dei lavoratori dipendenti:

- Mariella SALVO designata da C.G.I.L.
- Marco SEMINO designato da C.G.I.L.
- Pietro DE VIRGILIO designato da C.I.S.L.
- Luca PASQUETTI designato da C.I.S.L.
- Silvana COMANDUCCI designata da U.I.L.
- Roberto GAMBETTI designato da U.I.L.
- Antonio ANDREOTTI designato da C.I.D.A. (in rappresentanza dei dirigenti d'azienda)

Rappresentanti dei datori di lavoro:

- Francesca SCIMONE designata da Confindustria
- Maria Ornella CAMELLA designata da Confcommercio

Rappresentanti dei lavoratori autonomi:

- Silvio SEGHI designato da Confcommercio
- Roberto GENNAI designato da C.N.A.

Articolo 2

Sono ricostituite, per il quadriennio 2026/2030, presso la sede provinciale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale di Genova, le speciali Commissioni del Comitato provinciale previste dall'art. 46, comma 3, della legge 9 marzo 1989, n. 88.

Le Commissioni speciali, alle quali partecipano come componenti di diritto il direttore *pro tempore* dell'Ispettorato di Area Metropolitana di Genova, il direttore *pro tempore* della Ragioneria Territoriale dello Stato di Genova e il direttore *pro tempore* della sede provinciale INPS di Genova, sono composte come segue:

Commissione speciale coltivatori diretti, mezzadri e coloni:

- Angela Giuseppina NESPOLO designata da Coldiretti
- Mauro GIORDANI designato da Coldiretti
- Giulio Attilio MALAVOLTI designato da C.I.A.

Commissione speciale artigiani:

- Roberto GENNAI designato da C.N.A.
- Federica FERRANDO designata da C.N.A.
- Vito MANGANO designato da Confartigianato

Commissione speciale esercenti attività commerciali:

- Oscar CATTANEO designato da Confcommercio
- Silvio SEGHI designato da Confcommercio
- Franco RONDANINA designato da Confesercenti

Articolo 3

Il Comitato e le Commissioni speciali di cui, rispettivamente, ai precedenti articoli 1 e 2 durano in carica quattro anni, decorrenti dalla data di formale insediamento dell'Organo collegiale.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 6 del vigente *"Regolamento per le riunioni dei Comitati centrali e periferici dell'INPS"* adottato dall'Istituto con deliberazione n. 59 del 19 aprile 2023, copia del verbale della riunione di insediamento dovrà essere trasmessa all'Ispettorato di Area Metropolitana di Genova.

Articolo 4

La sede provinciale INPS di Genova è incaricata dell'esecuzione del presente provvedimento.

Articolo 5

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (www.ispettorato.gov.it), sezione *"pubblicità legale"*, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Articolo 6

Avverso il presente decreto, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, è ammesso ricorso al TAR della Liguria entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, termini entrambi decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto ai sensi del precedente articolo 5.

Genova, 5 ottobre 2026

IL DIRETTORE

Dott. Sergio Fossati



SERGIO FOSSATI
ISPETTORATO
NAZIONALE DEL
LAVORO
05.10.2026
10:50:56
GMT+02:00